



LA FINANZIARIA 2008: LE AUTONOMIE LOCALI, LE REGIONI E I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

A CURA DELLA UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI

AUTONOMIE LOCALI

PATTO DI STABILITA'

Partecipano al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le Province e i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti. E' prorogata per il 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità gli Enti Locali il cui Consiglio è stato commissariato negli anni 2004 e 2005. La Legge Finanziaria 2008, ha apportato modifiche al Patto di stabilità interno, confermando il saldo di Bilancio ma, introducendo la competenza "mista", cioè per la spesa corrente si prendono come riferimento i dati di competenza e per la spesa in conto capitale si prendono come riferimento i dati di cassa. Questa soluzione permette quindi di liberare più risorse a quegli "enti virtuosi", per le spese di investimento, riconoscendo agli Enti Locali maggiore discrezionalità nella gestione dei flussi finanziari. Si favorisce inoltre l'utilizzo fin dall'anno 2007 degli avanzi di amministrazione, impiegandoli prioritariamente per l'abbattimento del debito, in primis per l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari, senza ulteriori oneri per gli Enti Locali. Si garantisce altresì la durata pluriennale del patto di stabilità interno, al fine di consentire al sistema delle Autonomie Locali una più efficace programmazione della spesa. Sempre a proposito di patto di stabilità, viene introdotta la sanzione che la mancata trasmissione della "certificazione di bilancio", da parte di un Ente fa discendere automaticamente l'inadempienza del rispetto del patto di stabilità. Vengono confermate le sanzioni previste dalla scorsa Legge Finanziaria in caso di mancato rispetto da parte degli Enti locali del patto di stabilità (per i Comuni aumento automatico dello 0,3% delle Aliquote per le Addizionali Comunali IRPEF, in aggiunta alla aliquota vigente).

TRASFERIMENTI ERARIALI

La Finanziaria 2008 conferma per ciascun Ente Locale l'entità dei trasferimenti erariali come previsto lo scorso anno. Si diminuisce dal 30 al 25 per cento la quota di maggiore assegnazione di risorse ai piccoli comuni che presentano una rilevante quota di popolazione ultra-sessantacinquenne o prevista per interventi di natura sociale o socio assistenziale.

RIDUZIONE DELL'ICI

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, viene concessa un'ulteriore detrazione che si somma a quella attuale di 103,29 euro, a carico dello Stato Centrale e, quindi, senza ulteriori oneri per i Comuni. L'ammontare dell'ulteriore detrazione equivale all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, e comunque non può superare i 200 euro, elevando in questo modo le detrazioni a 303,29 euro l'anno. Sono esclusi i proprietari di abitazioni accatastate in A/1 e A/8 (abitazioni di lusso, ville e castelli).

TRIBUTI LOCALI

Cambia, nel collegato fiscale, il meccanismo della determinazione dell'acconto e delle soglie di esenzione per le Addizionali Comunali IRPEF. Infatti per il 2008 la determinazione dell'acconto e delle soglie di esenzione, sono calcolati nella misura vigente al 2007, salvo che le Delibere Comunali per l'anno 2008 non siano pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia entro il 31 Dicembre 2007 anziché il 15 Febbraio 2008. In questo caso la determinazione dell'acconto e le soglie di esenzione vengono applicate con le regole stabilite dal Comune per il 2008. sempre in tema di addizionali Comunali IRPEF vengono confermate le regole vigenti per il 2007. Non sono previsti nella manovra e nel collegato fiscale ulteriori cambiamenti sostanziali, rispetto allo scorso anno, per tutti gli altri tributi locali. Rimangono quindi valide le norme dello scorso anno in materia di tasse di scopo. Si specifica che relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per il 2006 resta invariato anche gli anni 2007 e 2008.

Si segnala inoltre che è stata introdotta una norma la quale prevede che dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Per quanto riguarda la modifica della disciplina riguardante l'affidamento a terzi dell'attività di accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate locali si precisa che: l'affidamento a società a capitale interamente pubblico avviene mediante convenzione; tra i possibili affidatari incluse anche le società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo o gli operatori degli stati membri che esercitano tali attività, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, le società a capitale misto pubblico privato possono disporre di dati ed informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

NORME PER LIMITARE I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si prevede che i contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza e devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia verifica la conformità dei contratti al decreto. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività. Il rispetto di tali disposizioni è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione viene comunicato alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CONTENIMENTO DEI COSTI DI RAPPRESENTANZA

Sono previsti nella Finanziaria 2008 modifiche al Testo Unico degli Enti Locali, inerenti il contenimento dei costi per la rappresentanza nei Consigli Circostrizionali, Comunali, Provinciali e degli Assessori Comunali e Provinciali. In particolare si riduce il numero degli Assessori a decorrere dalle prossime elezioni amministrative, vengono disciplinate le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, Provinciali e Circostrizionali, dei Sindaci dei Presidenti di Provincia e di Circostrizione, degli Assessori. Sono previste delle restrizioni alle indennità di missione per gli Amministratori Locali.

COMUNITA' MONTANE

La finanziaria procede ad un radicale contenimento dei costi e alla realizzazione del sistema delle Comunità Montane. Il riordino mira alla definizione di parametri più stringenti per la definizione di "Comunità Montana", sulla base di indicatori fisico – geografici, demografici e socio – economici e in particolare: della dell'altimetria con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi. A tal fine le Regioni entro sei mesi provvedono con propria Legge, sentiti i Consigli delle Autonomie Locali, al riordino della disciplina delle Comunità Montane, con la riduzione del numero. La riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse, alla riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità Montane. La Legge Regionale, provvede a disciplinare la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria. In caso di mancata attuazione da parte delle Regioni, in merito al riordino, è prevista la soppressione di alcune Comunità Montane nelle quali più della metà dei Comuni non siano situati per almeno l'80% del loro territorio al di sopra dei 500 metri di altitudine; cessano di appartenere alle Comunità Montane i Comuni Capoluogo di Provincia, i Comuni costieri e quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

PERSONALE

E' stata introdotta la modifica, con la quale si stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con Fondi dell'Unione Europea (Fondi Strutturali) e del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

LE REGIONI

PATTO DI STABILITA'

La Finanziaria 2008 conferma per le Regioni i criteri stabiliti dalla scorsa Finanziaria per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale al netto della spesa per la Sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (Patto per la Salute), le spese per la concessione dei crediti e da quest'anno le spese per il trasporto pubblico locale. Viene per il 2007 e il 2008 stabilito di non considerare nel patto di stabilità interno le sole risorse dei fondi comunitari, escludendo il co-finanziamento. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, il Governo diffida le Regioni inadempienti ad adottare entro il 31 Maggio dell'anno successivo l'infrazione, i necessari provvedimenti. Se la Regione interessata non provvede si applica automaticamente, nella misura massima dello 0,0258 euro, l'imposta regionale sulla benzina per l'autotrazione. Qualora questa imposta sia già in vigore nella misura massima, si applicherà un ulteriore aumento di 0,0129 euro. Alla Tassa Automobilistica si applicherà un ulteriore aumento del 5% delle tariffe vigenti.

PATTO PER LA SALUTE

Resta confermato che le Regioni che sfiorano la spesa sanitaria si applicano in modo automatico le aliquote massime dell'Addizionale Regionale IRPEF e dell'IRAP. Oltre ciò si procederà ad una verifica per la riduzione del disavanzo sanitario al Tavolo Tecnico, costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui partecipano rappresentanti del Ministero della Salute. Qualora i provvedimenti messi in atto dalla Regione non vengano approvati, con riferimento all'anno di imposta successivo, le aliquote delle Addizionali Regionali IRPEF e dell'IRAP si applicheranno oltre i livelli massimi previsti dalla Legge, fino a copertura dei mancati obiettivi.

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI IN MATERIA SANITARIA

In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato anticiperà alle suddette regioni una somma non superiore ai 9.100 milioni di euro, quale liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti

commerciali cumulati al 31 dicembre 2005. Le Regioni suddette sono tenute a restituire le risorse ricevute, in un periodo non superiore ai 30 anni.

IRAP

La finanziaria 2008 riduce l'aliquota base dell'IRAP dal 4,25% al 3,9%, rendendo questo tributo interamente regionale. Le deduzioni IRAP riconosciute per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi salgono a 9.500 euro.

FONDO SANITARIO NAZIONALE

La manovra 2008 stanziava per il Fondo Sanitario Nazionale 100,6 Miliardi di euro, da ripartire tra le singole Regioni, con uno stanziamento di 3,6 Miliardi di Euro rispetto al 2007. Sono previsti, inoltre, 23 Miliardi di euro (3 Miliardi in più rispetto al 2007), per l'ammodernamento delle strutture sanitarie, la costruzione di nuovi ospedali e servizi territoriali. Nella quota sono compresi i fondi per i rinnovi contrattuali del personale.

TICKET

Viene estesa al 2008 la misura che elimina il ticket sulle visite specialistiche, dal 2009 questo beneficio si stenderà anche agli esami diagnostici.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La finanziaria disciplina il Trasporto Pubblico Locale. Il testo prevede: il riconoscimento alle Regioni ordinarie della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella seguente tabella:

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

| | perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995 | trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997 | risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004 | contratti auto- ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004 | contratti auto- ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005 | contratti auto- ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006 | TOTALE |
|-------------------|--|--|--|--|---|---|------------------|
| Piemonte | 23.776.200,00 | 18.439.803,07 | 41.840.829,28 | 12.699.212,00 | 13.769.413,00 | 13.629.016,00 | 124.154.473,35 |
| Lombardia | 44.581.650,00 | 136.789.000,24 | 43.860.872,77 | 28.479.956,00 | 29.767.188,00 | 30.590.200,00 | 314.068.867,01 |
| Liguria | 7.298.100,00 | 2.624.859,91 | 30.603.927,10 | 7.217.230,00 | 7.265.861,00 | 7.672.900,00 | 62.682.878,01 |
| Veneto | 27.761.850,00 | 4.014.128,98 | 54.330.121,06 | 10.817.906,00 | 11.098.344,00 | 11.456.500,00 | 119.478.850,04 |
| Emilia Romagna | 27.259.500,00 | 33.845.712,37 | 32.293.258,33 | 10.498.799,00 | 10.192.838,00 | 10.669.600,00 | 124.759.707,70 |
| Toscana | 21.450.600,00 | 9.005.168,44 | 40.379.180,95 | 9.576.403,00 | 9.441.173,00 | 10.089.500,00 | 99.942.025,39 |
| Marche | 9.751.200,00 | 0,00 | 3.671.418,87 | 2.817.990,00 | 2.545.237,00 | 2.670.900,00 | 21.456.745,87 |
| Abruzzo | 7.828.500,00 | 27.248.491,95 | 133.968,90 | 3.932.485,00 | 4.091.643,00 | 4.302.800,00 | 47.537.888,85 |
| Umbria | 5.013.300,00 | 11.690.744,32 | 10.284.148,95 | 2.327.422,00 | 2.319.336,00 | 2.398.360,00 | 34.033.311,27 |
| Lazio | 27.325.800,00 | 55.943.353,72 | 18.524.610,85 | 30.494.621,00 | 29.489.526,00 | 30.439.100,00 | 192.217.011,57 |
| Campania | 20.422.950,00 | 147.650.605,29 | 21.970.193,88 | 21.678.678,00 | 21.649.175,00 | 22.852.400,00 | 256.224.002,17 |
| Molise | 1.864.050,00 | 0,00 | 0,00 | 765.223,00 | 697.750,00 | 757.800,00 | 4.084.823,00 |
| Puglia | 19.461.600,00 | 163.612.738,66 | 25.158.661,48 | 9.020.743,00 | 9.722.064,00 | 9.315.300,00 | 236.291.107,14 |
| Basilicata | 3.060.000,00 | 18.837.991,34 | 6.953.128,12 | 2.098.807,00 | 2.027.175,00 | 2.167.200,00 | 35.144.301,46 |
| Calabria | 8.134.500,00 | 40.831.824,85 | 12.578.679,48 | 4.989.827,00 | 4.680.981,00 | 5.048.600,00 | 76.264.412,33 |
| TOTALE | 254.989.800,00 | 670.534.423,14 | 342.583.000,02 | 157.415.302,00 | 158.757.704,00 | 164.060.176,00 | 1.748.340.405,16 |

Dal 2011 le quote di compartecipazione saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia, sentita con la Conferenza Stato-Regioni. La compartecipazione sostituisce e, dal 2011, integra, una serie di risorse (compensazione compartecipazione accisa sulla benzina; trasferimenti ex dlgs n. 422 del 1997; compensazione accisa sulla benzina non compensata; trasferimenti rinnovi contratti di lavoro trasporto pubblico locale). Dal 2008 è attribuita alle regioni ordinarie anche una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore, ammontare che è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e

riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, dello Stato. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti Locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, comprese quelle relative agli Enti Locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni Parlamentari.

Dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del settore e le Regioni riversano le risorse destinate agli Enti Locali entro 4 mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di attivare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

Viene esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema di ammortizzatori sociali previsto dalla finanziaria 1997 (legge n. 662/96).

E' inoltre istituito il «Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale» con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui sopra, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le suddette risorse.

Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Dal 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale sono corrisposti direttamente alle Regioni. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Possibilità di detrarre dalle tasse fino a un massimo di 250 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Si chiarisce che le somme (ex. Art. 3 d.l. n. 833/86 – interventi urgenti trasporto pubblico) previste, nonché quelle che gli Enti Locali proprietari e soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

E' stata inserita in Finanziaria la norma che disciplina la tutela degli utenti dei Servizi Pubblici Locali. Il testo prevede che in sede di stipula dei contratti di servizio, gli Enti Locali sono tenuti ad applicare una serie di norme. In particolare si introduce l'obbligo per il gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi» da redigere e pubblicizzare in conformità con le intese raggiunte dalle Associazioni di tutela dei consumatori e le Associazioni Imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate, determinate dai contratti di servizio, le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per i reclami, quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie, le modalità di restituzione totale o parziale del corrispettivo versato dall'utenza, in caso di inottemperanza. La Carta deve contenere altresì la consultazione obbligatoria delle Associazioni dei Consumatori, la verifica periodica con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori; l'adeguatezza dei parametri fissati dal contratto di servizio erogato

alle esigenze dell'utenza; il monitoraggio permanente dei parametri quantitativi e qualitativi fissati nel contratto dei servizi, svolto sotto la responsabilità diretta dell'Ente Locale o dell'ATO, con la partecipazione delle Associazioni dei consumatori; una sessione annuale di verifica dei servizi tra Ente Locale, gestore del servizio ed Associazioni dei consumatori. Tali attività devono essere finanziate dai soggetti erogatori del servizio con un importo determinato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

VALUTAZIONI UIL

Come UIL, da questa Finanziaria ci aspettavamo una riduzione sensibile per i redditi da lavoro dipendente e da pensioni. Il taglio dell'ICI, da solo delle risposte parziali a questo problema.

Come UIL avevamo chiesto che le maggiori detrazioni ICI dovevano riguardare esclusivamente i possessori di un'unica abitazione ed essere legate al possesso di parametri patrimoniali e reddituali (ISSE).

Inoltre ritenevamo necessario procedere, prima all'aggiornamento e la riorganizzazione del catasto e degli estimi catastali, perché il valore degli estimi catastali, delle categorie e delle zone censuarie variano da quartiere a quartiere, da Città a Città.

Infatti gli attuali dati catastali non tengono conto delle trasformazioni urbane avvenute negli ultimi decenni, dove il valore catastale varia da quartiere a quartiere sfiorando a volte il paradosso, soprattutto nelle grandi Città che una casa sita in zona semi periferica o periferica, ha una rendita molto più alta di una casa sita nei centri storici e considerata di pregio.

A tale proposito, però è necessario aprire un serio confronto con il Governo e con tutto il sistema della Autonomie Locali, perché dalla revisione degli estimi catastali non ne discenda un aumento indiscriminato della pressione fiscale dell'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

La manovra finanziaria non fa chiarezza sull'applicazione delle Addizionali IRPEF, in particolare per quanto riguarda il significato di "esenzione per possesso di specifici requisiti reddituali" e l'applicazione dell'aliquota progressiva per scaglioni di reddito, cosa ancor più preoccupante è il nuovo meccanismo legato agli acconti e alle esenzioni ed agevolazioni.

Come UIL riteniamo che la tutela del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati deve essere affrontato a tutto campo e a tutti i livelli Istituzionali. Quindi sia al centro, con il confronto con il Governo, che in periferia attraverso il confronto con Comuni, Province e Regioni.

Per questo, in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale, poniamo un'attenzione particolare a tutto il sistema fiscale e tariffario locale. Il federalismo fiscale deve a nostro avviso saper coniugare equità, giustizia sociale e compatibilità finanziarie, e soprattutto dalla sua applicazione non debbano derivare per i cittadini oneri aggiuntivi.

In particolare per noi è indispensabile l'introduzione di meccanismi, per le Addizionali IRPEF che favoriscano il mondo del lavoro dipendente e da pensione, come le deduzioni della base imponibile per questa tipologia di redditi e l'applicazione della progressività delle aliquote per scaglioni di reddito.

Ed in riferimento a ciò, come UIL, rilanciamo alle Istituzioni la nostra proposta così sintetizzabile che per le Addizionali Regionali e Comunali siano previste forme di flessibilità quali:

- l'introduzione di una NO TAX AREA solo o prevalentemente per il lavoro dipendente e da pensione, prevedendo deduzioni dalla base imponibile esattamente come previsto per l'IRPEF Nazionale;
- l'introduzione anche per le Addizionali Regionali e Comunali la progressività delle aliquote per scaglioni di reddito.

Inoltre sarebbe opportuno introdurre agevolazioni ed esenzioni destinate alle fasce più deboli per il sistema delle tariffe locali (tassa rifiuti, rette, ticket ecc.), prevedendo in modo generalizzato su tutto il territorio Nazionale, che per usufruirne si faccia riferimento al reddito ISEE, strumento questo meno "impreciso", nel misurare la ricchezza delle persone, della semplice dichiarazione reddituale IRPEF.

Per quanto riguarda l'impiego dei Fondi Strutturali siamo consapevoli, che le norme, inserite nella Finanziaria, per il rispetto del patto di stabilità interno non rendono certo agevoli gli impegni di spesa delle Regioni e rischiano di non produrre gli effetti desiderati. A questo proposito,

abbiamo sollevato tutte le nostre perplessità, quando a partire dal 2007, è stato stabilito che le risorse provenienti dall'impiego dei fondi comunitari, compreso il cofinanziamento, fossero ricompresi nel computo del patto di stabilità, perché ciò impedisce di fatto alle Regioni il pieno utilizzo delle risorse comunitarie. Questione questa risolta solo parzialmente dal Decreto Fiscale collegato alla Legge finanziaria del 2008, dove si stabilisce la deroga per il 2007, di non considerare nel patto di stabilità interno le sole risorse dei fondi comunitari, escludendo il cofinanziamento.

Rimane però aperto il problema per gli anni avvenire. Noi crediamo che occorra mettere fine a questa "follia". Per noi è una questione essenziale e decisiva il fatto che per tutti gli anni della Programmazione 2007/2013, le spese per gli investimenti delle risorse comunitarie compresi i cofinanziati escano dai parametri di calcolo del patto di stabilità.

Per quanto riguarda i Servizi Pubblici Locali, avevamo già espresso sul testo di Legge Delega per il "Riordino dei Servizi Pubblici Locali" (Lanzillotta), come andava rafforzato lo strumento della Carta dei Servizi che doveva essere organicamente collegato ai contratti di servizi, così come va regolata meglio la gestione dei reclami, la definizione dei risarcimenti a favore degli utenti e regolare, in altro modo, le indagini e i sondaggi di customer satisfaction, nel senso che non può essere il gestore dei servizi ad indirizzarle, ciò per evidenti conflitti di interesse. Il testo inserito nella Finanziaria su questi punti accoglie le nostre proposte ma, come avevamo già rilevato a suo tempo, ritenevamo importante la previsione che nella "Carta di Servizio" fosse previsto la presenza del Sindacato Confederale quale portatore di interessi generali e non solo delle associazioni dei consumatori e delle imprese. Nel testo inserito in Finanziaria invece non è previsto il ruolo concertativo del sindacato confederale, quale soggetto portatore di interessi generali dei "lavoratori e pensionati utenti". Riteniamo ciò un grave errore politico perché non agevola quel clima di costruttività e serenità che dovrebbe accompagnare importanti riforme come questa, soprattutto se coinvolge milioni di cittadini utenti (e tra essi qualche milione di cittadini lavoratori) e centinaia di migliaia di lavoratori dei settori interessati.

Da ultimo la riduzione dei "costi della politica" ed il riassetto delle Autonomie Locali. Come UIL crediamo che si debba affrontare questo delicato tema ai livelli Istituzionali, ma soprattutto che si debba affrontare complessivamente il nodo delle riforme Istituzionali e Amministrative del Paese, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture pubbliche. Per questo crediamo che questi temi, insieme ai Servizi Pubblici Locali, vadano affrontati in modo organico nel Disegno di legge denominato "Codice delle Autonomie" (applicazione dell'art. 117 della Costituzione) e nel Disegno di Legge per l'applicazione del Federalismo Fiscale (applicazione dell'art. 119 della Costituzione) e nel Disegno di Legge Delega per la Riforma dei Servizi Pubblici Locali.